

Allegato "C"

Provincia di:
TRENTO

Comune di:
NOGAREDO

Denominazione:

PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A
SERVIZIO DI VIA LAVINE VIA PILLE E PARTE DI VIA DEI
COLLI NEL CENTRO ABITATO DI NOGAREDO.

Oggetto:

OPERE DA ELETTRICISTA
FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI

Progettista:

GEOM. MICHELE DALZOCCHIO – SERVIZIO TERRITORIO

Data:
OTTOBRE 2019



Art. 1

Oggetto dell'appalto

I lavori saranno eseguiti in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e dell'art. 176 comma 1 lettera a) del regolamento attuativo emanato con D.P.P. 15 maggio 2012 n. 9-84/Leg. mediante **cottimo fiduciario**.

Allo scopo di chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- la L.P. 9 marzo 2016, n.2;
- la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 (di seguito anche "legge provinciale sui lavori pubblici") e relativo regolamento di attuazione (D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg);
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e DM 145/2000, per le parti ancora in vigore e per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8.

Gli stessi saranno affidati secondo le modalità previste all'art. 178 del regolamento sopra richiamato ed il contratto sarà stipulato a misura in forma di scrittura privata.

Art. 2

Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori, stimato dall'Amministrazione comunale, al netto dell'IVA e di ogni altro onere, è pari ad Euro 16.744,52.-, come risulta dal prospetto sotto riportato.

Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza e soggetto a ribasso	Euro 16.093,42.-
Costi della sicurezza	Euro 651,10.-
Importo totale a base d'appalto	Euro 16.744,52.-

La categoria di lavoro prevista è la seguente:

CATEGORIA UNICA E PREVALENTE:

OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE

COTTIMO OPERE DA ELETTRICISTA: importo a base d'appalto pari ad Euro 16.744,52.-, di cui Euro 651,10.- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 3

Disposizioni in materia di sicurezza

L'Impresa è responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. Non è prevista la stesura del piano della sicurezza.

Art. 4

Garanzie e coperture assicurative

ai sensi degli art. 23 e 23bis della L.P. n. 26/1993

Secondo le disposizioni stabilite dal comma 2 dell'art. 31 della L.P. n. 2/2016 e s.m. non necessita prestare la garanzia definitiva.

In ragione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 23bis della L.P. n. 26/1993 ed in considerazione della modesta entità dei lavori di progetto non è richiesta la stipula di alcuna copertura assicurativa.

Art. 5

Subappalto

Le singole lavorazioni non sono subappaltabili.

Art. 6

Consegna ed inizio dei lavori

Termini per l'esecuzione e penali in caso di ritardo

L'Impresa si impegna a dare compiuti i lavori entro il termine di n. 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In ragione dell'urgenza con cui dovranno essere realizzati i lavori di contratto, la loro formale esecuzione ha inizio in forma immediata dopo l'aggiudicazione e prima della

stipula dell'atto contrattuale allo scopo di rispettare il termine inderogabile del 30 ottobre 2019, per il determinarsi, in caso di mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara, di un grave danno all'interesse pubblico a seguito della perdita di contributi statali.

La penale da applicarsi per ogni giorno di ritardo oltre il termine fissato è pari all'1 per mille dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 101 del D.P.P. 15 maggio 2012, n. 9-84/Leg..

All'Appaltatore saranno inoltre imputati i maggiori costi derivanti ad altre ditte esecutrici di opere collaterali se non ottempererà ad eseguire in tempo utile, indipendentemente dal tempo contrattuale, quelle entità di lavoro ad esso spettanti, come richiesto e programmato in cantiere dalla D.L.

Art. 7

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'Impresa si impegna e si obbliga ad eseguire le opere e/o i lavori a perfetta regola d'arte, con i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione procede tramite il Responsabile del Procedimento (RUP) alla risoluzione del contratto mediante denuncia scritta e previo ordine del Direttore dei lavori ai sensi degli artt. 58.4, 58.5 e 58.6 della L.P. n. 26/1993, nonché dell'art. 137 del relativo regolamento attuativo.

Ai sensi dell'art. 46-ter, comma 3 della L.P. n. 26/1993 non è ammessa la revisione dei prezzi.

Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dell'Impresa assuntrice dei lavori.

Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di ultimazione, sarà redatto da parte della Direzione Lavori, il certificato di regolare esecuzione in base agli artt. 25 e 26 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m. e questo non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale certificazione non sia sostituita dal visto della Direzione dei lavori ai sensi dell'articolo 183 comma 2 del D.P.P. 15 maggio 2012, n. 9-84/Leg.. per opere, lavori e forniture di importo non superiore ad Euro 50.000,00.

L'Appaltatore elegge il domicilio legale presso il Comune di Nogaredo.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia di Trento condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti in Provincia di Trento durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Trento. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. Non è ammessa la cessione del contratto.

Art. 8

Pagamenti all'Appaltatore

Ai sensi del comma 10bis dell'art 52 della L.P. n. 26/1993, il pagamento dei lavori sarà effettuata in unica soluzione.

L'amministrazione aggiudicatrice dispone il pagamento entro i successivi 30 giorni, mediante l'emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore, previa verifica, con esito positivo:

- di quanto previsto dall'art. 170 comma 1 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- della regolarità del documento fiscale (fattura elettronica) emesso dall'appaltatore;
- degli adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- della regolarità fiscale prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 e dal D.M. n. 40/2008, ove richiesta.

Qualora l'amministrazione aggiudicatrice rilevi l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, mette in atto quanto stabilito dall'art. 43, comma 6 e seguenti della legge provinciale.

L'amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della

sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito. Secondo quanto previsto dall'art. 43, commi 6 e 8 della legge provinciale, l'amministrazione aggiudicatrice può provvedere al pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, sulla base della specifica richiesta degli interessati, con indicazione di ogni elemento necessario ad individuare l'inadempimento contestato ed a effettuare il pagamento medesimo. Si applica, se ne ricorre il caso, la procedura prevista dall'art. 169 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

Art. 9

Norme finali

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto saranno a carico dell'Impresa.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con la stazione appaltante, il foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la medesima stazione appaltante.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e prescrizioni si rinvia alle disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sarà comunque stipulato in forma di scrittura privata ed i lavori saranno eseguiti in conformità alla L.P. n. 26/1993 ed al relativo regolamento di attuazione, nonché alla L.P. n. 2/2016, al D.Lgs. n. 50/2016 ed al D.P.R. n. 207/2010.

Pomarolo, Ottobre 2019

IL PROGETTISTA
- geom. Michele Dalzocchio -

